

— in forza dell'art. 43 CE, nella misura in cui dette disposizioni si applicano al potere speciale previsto dal citato art. 2, comma 1, lett. c).

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

(¹) GU C 247 del 20.10.2007.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 26 marzo 2009
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Landgericht Hamburg — Germania) — Turgay
Semen/Deutsche Tamoil GmbH**

(Causa C-348/07) (¹)

*(Direttiva 86/653/CEE — Art. 17 — Agenti commerciali
indipendenti — Cessazione del contratto — Diritto ad un'in-
dennità di fine rapporto — Determinazione dell'importo del-
l'indennità)*

(2009/C 113/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Turgay Semen

Convenuta: Deutsche Tamoil GmbH

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landgericht Hamburg — Interpretazione dell'art. 17, n. 2, lett. a), della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU L 382, pag. 17) — Diritto dell'agente commerciale, dopo la cessazione del contratto, ad un'indennità — Determinazione dell'importo di tale indennità nel caso in cui i vantaggi per il preponente, derivanti dalle operazioni con i clienti procurati dall'agente commerciale, siano superiori alle provvigioni perse da quest'ultimo

Dispositivo

- 1) L'art. 17, n. 2, lett. a), della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, dev'essere interpretato nel senso che non consente che il diritto dell'agente all'indennità di fine rapporto sia limitato d'ufficio alle perdite di provvigioni risultanti dalla cessazione del rapporto contrattuale, anche quando i vantaggi mantenuti dal preponente debbano essere ritenuti superiori.
- 2) L'art. 17, n. 2, lett. a), della direttiva 86/653 dev'essere interpretato nel senso che, nel caso in cui il preponente appartenga ad

un gruppo di società, i vantaggi tratti dalle società del detto gruppo non sono, in linea di principio, ritenuti compresi nei vantaggi del preponente e, conseguentemente, non devono essere necessariamente presi in considerazione ai fini del calcolo dell'indennità di fine rapporto spettante all'agente commerciale.

(¹) GU C 235 del 6.10.2007.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 12 marzo 2009 —
Commissione delle Comunità europee/Repubblica
portoghese**

(Causa C-458/07) (¹)

*(Inadempimento di uno Stato — Telecomunicazioni — Direttiva
2002/22/CE — Servizio universale — Obbligo di mettere
a disposizione degli utenti finali un elenco e un servizio di
consultazione degli elenchi completi)*

(2009/C 113/15)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Braun e P. Guerra e Andrade, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandez, agente, L. Morais, avvocato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 5, nn. 1 e 2, e 25, nn. 1 e 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108, pag. 51) — Mancata inclusione nell'elenco universale di taluni abbonati

Dispositivo

- 1) Non garantendo, nella pratica, la disponibilità a tutti gli utenti finali di almeno un elenco completo e di almeno un servizio di consultazione degli elenchi, conformemente alle disposizioni degli artt. 5, nn. 1 e 2, e 25, nn. 1 e 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù di detta direttiva.
- 2) La Repubblica portoghese è condannata alle spese.

(¹) GU C 297 dell'8.12.2007.